

Spedizione in abbonamento postale  
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

**REPUBBLICA ITALIANA**

# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLA**



## **Regione Umbria**

---

**PARTI PRIMA e SECONDA**

**PERUGIA - 14 novembre 2012**

*Prezzo € 1,30  
(IVA compresa)*

---

**DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA**

---

PARTE PRIMA

Sezione I

**REGOLAMENTI REGIONALI**

**REGOLAMENTO REGIONALE 7 novembre 2012, n. 16.**

**Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti.**

## PARTE PRIMA

## Sezione I

## REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 7 novembre 2012, n. 16.

**Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale per le persone anziane autosufficienti.**

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) individua i servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione e stabilisce i requisiti delle strutture che erogano tali servizi.

2. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) persona anziana autosufficiente: persona di età superiore a sessantacinque anni anche con limitata autonomia fisica, ovvero con limitata autonomia nel soddisfacimento dei bisogni primari e/o del livello della funzione sociale che necessita di supporto assistenziale, i cui bisogni sanitari siano gestibili al domicilio;

b) supporto assistenziale: l'insieme di attività volte a supportare la persona anziana autosufficiente nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, quali l'igiene dell'ambiente, la cura della persona, la preparazione dei pasti, l'aiuto nell'alimentazione e nell'approvvigionamento di generi vari, nei trasporti e negli spostamenti, nonché a favorirne la vita sociale;

c) pronta accoglienza: soluzione alloggiativa transitoria per garantire nell'immediato cura e tutela della persona anziana autosufficiente attraverso i supporti assistenziali;

d) micro-residenzialità sociale: struttura familiare, anche autogestita, con bassa capacità di accoglienza,

bassa intensità assistenziale e flessibilità nella fruizione del servizio.

TITOLO II  
TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Art. 3  
(Individuazione dei servizi)

1. I servizi e le strutture in ambito socio-assistenziale, in coerenza con il Piano sociale regionale vigente, si configurano come micro-strutture del sistema dei servizi territoriali idonee a rispondere ai bisogni della persona anziana autosufficiente e della sua famiglia per contrastare i processi di allontanamento dal proprio ambiente.

2. I servizi di cui al comma 1 sono individuati in:

a) servizi di tipo semiresidenziale: le case di quartiere;

b) servizi di tipo residenziale: i gruppi appartamento e le residenze servite.

3. Per accedere ai servizi di cui al comma 2 la persona anziana autosufficiente deve presentare la certificazione sanitaria comprovante lo stato di autosufficienza, rilasciata dal medico di medicina generale secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4  
(Casa di quartiere)

1. La casa di quartiere è un servizio di prossimità, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 26/2009, che svolge anche funzioni di sostegno per i soggetti privi o carenti del supporto della rete familiare.

2. La casa di quartiere può offrire un servizio di accoglienza diurno e/o notturno nell'ambito delle ventiquattro ore con una permanenza massima di dodici ore giornaliera.

3. La casa di quartiere è organizzata in spazi polivalenti ed è caratterizzata da una pluralità di attività e interventi integrativi e/o sostitutivi al lavoro familiare di cura.

4. Tutte le attività svolte all'interno della casa di quartiere sono aperte alla comunità locale e organizzate con il coinvolgimento della stessa.

5. La casa di quartiere, nei confronti della persona anziana autosufficiente, deve:

a) offrire supporto per la cura di sé e assistenza per la gestione della vita quotidiana;

b) sostenere l'autonomia individuale e sociale, attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

c) favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita, rispettando i legami affettivi della persona;

d) favorire lo svolgimento delle piccole attività;

e) garantire le attività di comunicazione e di socializzazione.

6. La casa di quartiere oltre ai requisiti di cui all'articolo 10 deve prevedere:

a) una zona destinata per il consumo dei pasti;

b) una cucina attrezzata adeguata alle modalità organizzative del servizio offerto nel caso in cui all'interno della struttura è prevista la preparazione dei pasti;

c) servizi igienici, di cui almeno uno accessibile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

7. Qualora la casa di quartiere preveda un servizio di accoglienza notturno deve essere dotata di camere da letto singole o doppie con relativo bagno collocate in una zona separata dalla zona giorno. La superficie utile delle camere deve essere quella prevista dalla normativa edilizia vigente.

8. Nella casa di quartiere deve essere prevista la seguente dotazione di personale:

a) personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti;

b) operatori di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti;

c) operatore di base presente nell'orario notturno qualora il servizio sia articolato nelle ventiquattro ore.

9. La casa di quartiere può ospitare anche massimo due persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale.

10. La casa di quartiere ha una capacità ricettiva massima di trenta persone tenuto conto dell'ampiezza della struttura e della effettiva capacità del servizio a fornire i pasti.

11. La capacità massima della casa di quartiere è comprensiva di eventuali posti riservati alla pronta accoglienza, di durata non superiore a quindici giorni; in tal caso la permanenza nella struttura della persona anziana autosufficiente può essere garantita per le ventiquattro ore.

#### Art. 5

##### (Gruppo appartamento)

1. Il gruppo appartamento è un servizio a carattere residenziale che si configura come soluzione abitativa di tipo comune di piccole dimensioni e garantisce assistenza e protezione in un ambiente familiare, anche attraverso la valorizzazione delle reti sociali e del territorio.

2. Il gruppo appartamento soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente:

a) sostenere una dimensione di vita autonoma garantendo protezione assistenziale;

b) favorire la socialità e la reciprocità tra le persone ospiti promuovendo l'integrazione sociale nella comunità di riferimento;

c) favorire la permanenza nel proprio contesto di vita.

3. Il gruppo appartamento, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, garantisce alla persona anziana autosufficiente:

a) le prestazioni e i servizi strumentali quali mensa, lavanderia e trasporti;

b) il supporto nello svolgimento delle attività afferenti alla cura di sé;

c) l'attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;

d) l'accompagnamento nell'espletamento delle piccole attività.

4. Il gruppo appartamento oltre i requisiti di cui all'articolo 10 deve prevedere:

a) un locale adibito a soggiorno;

b) un locale adibito alla cucina e al pranzo;

c) camere da letto singole o doppie;

d) servizio igienico accessibile ai sensi del d.p.r. 503/1996.

5. Nel gruppo appartamento deve essere prevista la presenza minima di almeno un operatore di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 per almeno tre ore al giorno, nonché la sua immediata reperibilità per l'intero arco della giornata compresa la notte.

6. Il gruppo appartamento può ospitare anche massimo una persona adulta, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficiente ma che necessita di supporto socio-assistenziale.

7. Il gruppo appartamento ha una capacità ricettiva massima di sei persone. La capacità ricettiva comunque deve essere legata alle dimensioni della struttura e a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali. Nel gruppo appartamento devono essere previsti, inoltre due posti per far fronte alla pronta accoglienza.

#### Art. 6

##### (Residenza servita)

1. La residenza servita è un servizio a carattere residenziale che si configura come unità strutturale a valenza residenziale, organizzata in moduli che possono ricomprendere più soluzioni abitative, articolate in:

a) camere singole e/o doppie;

b) monocali o mini-appartamenti destinati ad anziani singoli o in coppia;

c) gruppo appartamento.

2. La residenza servita soddisfa le seguenti finalità nei confronti della persona anziana autosufficiente:

a) sostenere una dimensione di vita autonoma;

b) garantire protezione e favorisce lo scambio sociale e umano, anche attraverso occasioni di vita comunitaria;

c) promuovere l'integrazione sociale nella comunità di riferimento.

3. La residenza servita, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, garantisce alla persona anziana autosufficiente:

- a) le prestazioni e i servizi strumentali, quali la preparazione e la somministrazione dei pasti, la lavanderia e i trasporti;
- b) l'aiuto nelle attività quotidiane;
- c) il supporto nello svolgimento delle attività afferenti alla cura di sé e all'igiene personale;
- d) l'attività a sostegno della autonomia individuale e sociale attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
- e) il sostegno nell'espletamento delle piccole attività.

4. La residenza servita articolata nelle soluzioni abitative di cui al comma 1 oltre ai requisiti di cui all'articolo 10 deve prevedere:

a) per la soluzione abitativa camera singola e/o doppia:

- 1) camere singole o doppie arredate in maniera confortevole con superficie utile minima di metri quadrati nove per le camere singole e quattordici per le camere doppie, esclusi i servizi igienici;
- 2) le camere devono essere dotate di un bagno;
- 3) i posti letto devono essere dotati di campanelli di chiamata;

b) per la soluzione abitativa monolocale la superficie utile minima deve essere di metri quadrati ventotto comprensiva di:

- 1) una zona pranzo;
- 2) una zona soggiorno;
- 3) una zona notte;
- 4) un bagno;

c) per la soluzione abitativa mini-appartamento la superficie utile minima deve essere di metri quadrati trentotto comprensiva di:

- 1) un locale soggiorno con una zona pranzo;
- 2) camera singola o doppia, arredata in maniera confortevole con superficie utile minima di metri quadrati nove per le camere singole e quattordici per le camere doppie, esclusi i servizi igienici;
- 3) un bagno;
- d) per la soluzione abitativa gruppi appartamento:
  - 1) un locale adibito a soggiorno;
  - 2) un locale adibito alla cucina e al pranzo;
  - 3) camere da letto singole o doppie;
  - 4) servizio igienico attrezzato ai sensi del d.p.r. 503/1996.

5. Oltre ai requisiti previsti al comma 4 la residenza servita deve prevedere spazi comuni consistenti in:

- a) una cucina attrezzata per la preparazione e/o la somministrazione dei pasti nel rispetto del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
- b) almeno una zona soggiorno;
- c) una sala da pranzo;
- d) almeno un servizio igienico collegato agli spazi comuni attrezzato ai sensi del d.p.r. 503/1996;
- e) un ascensore nel caso la struttura si trovi su più piani;
- f) un locale lavanderia e guardaroba;
- g) un locale per il deposito della biancheria sporca.

6. Nella residenza servita deve essere prevista la seguente dotazione di personale:

- a) personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti;
- b) operatori di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti nel rapporto di uno ogni quindici ospiti per l'orario diurno;
- c) figure professionali idonee alle attività previste nel progetto di servizio di cui all'articolo 12;
- d) un operatore di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 sempre presente nell'orario notturno.

7. La residenza servita può ospitare anche massimo due persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale.

8. La residenza servita ha una capacità ricettiva massima di trenta persone.

9. Nella residenza servita devono essere previsti inoltre due posti per far fronte alla pronta accoglienza.

10. Ogni modulo, che ricomprende le soluzioni abitative di cui al comma 1, può ospitare fino a sei persone; all'interno della residenza servita sono previsti un massimo di cinque moduli.

11. Ogni modulo della residenza servita, articolata nella soluzione abitativa di cui al comma 1, lettera a), deve disporre di uno spazio polifunzionale destinato a soddisfare i bisogni strumentali e relazionali delle persone.

12. All'interno della residenza servita può essere previsto un servizio a carattere semiresidenziale di cui all'articolo 4 a supporto delle esigenze della comunità di riferimento.

#### Art. 7

(Gestore della struttura)

1. Il gestore è la persona fisica o giuridica, società o associazione che richiede l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio assistenziale.

2. Il gestore deve garantire:

- a) la dotazione organica della struttura come previsto dal presente regolamento;
- b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la struttura e per il personale;
- c) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

3. Il gestore deve, inoltre, pianificare annualmente la formazione e l'aggiornamento professionale del personale e del coordinatore di cui all'articolo 8.

4. Il gestore deve comunicare all'ATI competente per territorio l'eventuale sostituzione del coordinatore di cui all'articolo 8.

#### Art. 8

(Coordinatore della struttura socio-assistenziale)

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione in ogni struttura socio-assistenziale deve essere previsto un coordinatore.

2. Il coordinatore della residenza servita di cui all'articolo 6 deve possedere il diploma di laurea triennale attinente ai compiti di assistenza alla persone o almeno cinque anni di comprovata esperienza nella gestione dei servizi rivolti alle persone anziane.

3. Il coordinatore, in particolare, deve:

a) predisporre la relazione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d);

b) coordinare gli interventi socio-assistenziali favorendo metodi di lavoro improntati alla collaborazione del personale;

c) attivare tempestivamente il medico di medicina generale per le eventuali prestazioni sanitarie erogabili nella forma di assistenza a domicilio;

d) avviare il procedimento di attivazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV), di cui al successivo comma.

4. Il coordinatore, qualora riscontri che la persona anziana autosufficiente inserita nella struttura socio-assistenziale, presenti una compromissione di autonomia attiva il medico di medicina generale al fine di avviare il procedimento di attivazione dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione (UMV) operante presso il distretto socio sanitario competente, la quale, monitorando l'andamento della riduzione di autonomia, accerta la condizione di non autosufficienza e definisce il percorso assistenziale più appropriato.

5. Accertata la condizione di non autosufficienza la persona anziana è iscritta nelle liste per l'inserimento nella residenza protetta di cui alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale). Il periodo di permanenza della persona anziana nella struttura socio-assistenziale di cui al presente regolamento non può superare i novanta giorni dall'accertamento della condizione di non autosufficienza. La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria della persona anziana nei novanta è garantita dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio attraverso la presa in carico con un programma di assistenza domiciliare integrata.

#### Art. 9

(Determinazione della retta)

1. Il gestore nel determinare la retta per l'erogazione del servizio di cui al presente regolamento deve includere le spese per:

a) il vitto o l'approvvigionamento alimentare;

b) la biancheria piana;

c) la vita di relazione;

d) i trasporti su rete urbana;

e) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la struttura e per il personale;

f) le spese da sostenere per il personale comprensive di assicurazione e formazione;

g) la manutenzione dei locali e le utenze.

2. La retta deve essere, in ogni caso, proporzionata alla tipologia della struttura e alle prestazioni effettivamente erogate.

3. La retta è dovuta per i giorni di permanenza dell'ospite nella struttura.

4. Nel caso di assenza dell'ospite per un periodo superiore a dieci giorni mensili e per un massimo di cinquanta giorni annui, per cause non imputabili alla sua volontà, la retta giornaliera dovuta è pari all'ottanta per cento a partire dal terzo giorno di assenza a condizione che la struttura risulti funzionante, fatta salva la possibilità di eventuali accordi tra le parti.

5. Nel caso di ricovero in ospedale dell'ospite, la retta si riduce del cinquanta per cento per il periodo di degenza in ospedale.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

##### Art. 10

(Requisiti delle strutture socio-assistenziali)

1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, al fine del rilascio dell'autorizzazione, devono essere:

a) ubicate nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici;

b) accessibili ai mezzi di trasporto;

c) dotate di un sistema di riscaldamento invernale e di un sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda;

d) dotate di spazi interni adeguati alle esigenze degli anziani autosufficienti, in particolare:

1) spazi destinati a garantire la riservatezza e il soddisfacimento delle esigenze personali;

2) spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione;

e) dotate di corpi illuminanti che consentano sia una illuminazione diffusa nell'ambiente sia concentrata per le esigenze individuali;

f) dotate di impianto di illuminazione notturna;

g) dotate di impianto di luci di sicurezza;

h) dotate di almeno un telefono pubblico collocato negli spazi comuni;

i) dotate di arredi e di attrezzature idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale devono inoltre possedere i requisiti necessari per ogni singolo servizio di cui al Titolo II, fermo restando le norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

##### Art. 11

(Volontariato)

1. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale possono avvalersi dell'apporto del volontariato che assume carattere integrativo e non sostitutivo del personale.

2. Il volontario deve essere supportato da una azione formativa propedeutica e continua.

3. Qualora la struttura sia sede accreditata di attuazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente in materia, il gestore deve garantire la presentazione del progetto, il rispetto dei successivi adempimenti, se lo stesso è stato finanziato, ed il rispetto di quanto previsto al comma 1.

##### Art. 12

(Progetto del servizio)

1. Ogni servizio deve dotarsi di un progetto nel quale sono definiti, in coerenza con le finalità del servizio stesso, gli obiettivi, i percorsi e le attività per la sua realizzazione.

2. Il progetto del servizio è definito ed aggiornato periodicamente dal gestore.

## Art. 13

## (Regolamento interno)

1. Ogni struttura deve dotarsi di un regolamento interno che deve essere consegnato alle persone ospiti e ai loro familiari al momento del loro inserimento nella struttura e, in particolare, deve definire:

- a) le modalità di determinazione della retta;
- b) le attività e i servizi ricompresi nella retta;
- c) le attività ed i servizi garantiti a richiesta e non ricompresi nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;
- d) le modalità e gli orari di accesso dei soggetti esterni alla struttura;
- e) gli orari di presenza nella struttura del personale;
- f) le modalità con cui vengono effettuati gli inserimenti e le dimissioni;
- g) le modalità di monitoraggio e valutazione del servizio.

2. Il regolamento interno prevede altresì incontri periodici con gli ospiti, i loro familiari e le rappresentanze sociali al fine di migliorare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate nella struttura.

## Art. 14

## (Registro degli ospiti)

1. Ogni struttura deve dotarsi di un registro degli ospiti predisposto al fine di contenere i dati e le informazioni concernenti gli ospiti stessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato, anche in relazione allo stato dell'autosufficienza degli ospiti e mostrato, su richiesta, ai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 18.

## TITOLO IV

## AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

## Art. 15

## (Domanda di autorizzazione)

1. Il gestore ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 presenta la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale a carattere residenziale e semiresidenziale all'Ambito territoriale integrato (ATI) nel cui territorio è ubicata la struttura utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) il progetto del servizio di cui all'articolo 12;
- b) il regolamento interno del servizio di cui all'articolo 13;
- c) il registro degli ospiti di cui all'articolo 12;
- d) la relazione descrittiva, predisposta dal coordinatore, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), contenente le caratteristiche strutturali dell'edificio con particolare riferimento alla superficie e alle modalità di utilizzo di ogni singolo vano, degli spazi esterni e delle pertinenze con le relative planimetrie;
- e) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le persone giuridiche, società o associazioni.

3. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- a) le generalità del richiedente;
- b) il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
- c) la dotazione del personale in servizio nella struttura con l'indicazione della tipologia del contratto, la durata, la qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste;
- d) l'apporto del volontariato e del servizio civile;
- e) il nominativo del coordinatore.

## Art. 16

## (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'ATI, accertata la regolarità formale della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all'articolo 19 della l.r. 26/2009 competente per territorio che nei successivi quindici giorni verifica la congruenza tra la programmazione sociale di territorio e la necessità di strutture socio-assistenziali nello stesso. A tal fine la Conferenza di zona può sottoporre la domanda al Tavolo zonale di concertazione di cui al medesimo articolo 19 della l.r. 26/2009.

2. L'ATI, acquisito il parere positivo della Conferenza di zona, deve avvalersi del supporto della Commissione tecnica di cui all'articolo 17 per la verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'ATI rilascia l'autorizzazione, come da modello Allegato B), al gestore della struttura, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e ne trasmette copia alla Conferenza di zona di cui all'articolo 19 della l.r. 26/2009, alla Commissione tecnica competente di cui all'articolo 17, al comune capofila di Zona sociale, al comune in cui ha sede la struttura e alla Regione.

4. L'autorizzazione contiene:

- a) il nominativo e le generalità o la denominazione e la natura giuridica del gestore;
- b) la tipologia del servizio;
- c) la denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- d) la capacità ricettiva;
- e) le generalità del coordinatore;
- f) la data del rilascio dell'autorizzazione.

5. Ogni modifica alla struttura, all'erogazione del servizio, al progetto di servizio, al personale, al regolamento interno della struttura, che non comporta la perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento deve essere comunicata e approvata dall'ATI che ha rilasciato l'autorizzazione.

## Art. 17

## (Commissione tecnica)

1. Per ogni Zona sociale è costituita una commissione tecnica di cui l'ATI si avvale per il rilascio dell'autorizzazione e per l'attività di vigilanza e controllo.

2. La commissione tecnica è nominata dal Sindaco del comune capofila di Zona sociale ed è composta da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 19 della l.r. 26/2009 tra il personale con competenze in materia di organizzazione e gestione dei servizi sociali, di igiene e sanità pubblica e di edilizia dei

comuni della Zona sociale e della Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. La commissione dura in carica cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco.

3. La commissione tecnica, in particolare:

a) verifica il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali dandone comunicazione all'ATI;

b) effettua sopralluoghi almeno annuali presso le strutture socio-assistenziali e redige apposita relazione sugli esiti degli stessi che trasmette all'ATI;

c) valuta il funzionamento delle strutture e dei servizi in relazione alle condizioni strutturali, alle modalità organizzative e gestionali, con particolare riferimento ai contenuti assistenziali comunicando all'ATI le relative risultanze;

d) verifica la permanenza dei requisiti annualmente o in caso di modifiche intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'ATI;

e) effettua controlli per il rispetto di cui all'articolo 9, comma 2.

4. La Commissione tecnica esprime parere in ordine alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione qualora accerti la perdita dei requisiti o gravi irregolarità.

## TITOLO V

### VIGILANZA E CONTROLLO

#### Art. 18

(Attività di vigilanza e controllo)

1. L'ATI ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 26/2009, avvalendosi della commissione tecnica, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture che erogano servizi socio-assistenziali. Tali funzioni possono essere disposte anche qualora il comune in cui è ubicata la struttura, il comune capofila della Zona sociale, la Regione ne rilevino la necessità.

2. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 si riscontri la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi l'ATI provvede, ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009, alla revoca dell'autorizzazione stessa.

3. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 emergano irregolarità sanabili della struttura o dei servizi erogati, l'ATI sospende l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009 e diffida il gestore a provvedere a sanarle entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Decorso inutilmente tale termine l'ATI procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34, comma 4 della l.r. 26/2009.

#### Art. 19

(Attività di monitoraggio)

1. La Regione ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 26/2009 effettua il monitoraggio costante sul processo di autorizzazione delle strutture e sui servizi erogati attraverso sistematica e periodica rilevazione degli stessi.

2. Per le attività di monitoraggio di cui al comma 1 l'ATI fornisce alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni necessarie riferite all'anno precedente.

3. La Regione istituisce l'anagrafe regionale delle strutture e dei servizi socio-assistenziali per le persone

anziane autosufficienti contenente le informazioni delle strutture autorizzate.

## TITOLO VI

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 20

(Autorizzazione all'esercizio di strutture socio-assistenziali già operanti)

1. Le strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del servizio regionale competente devono presentare domanda di autorizzazione all'ATI utilizzando il modello Allegato A), con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Qualora nel termine dei trenta giorni, di cui al comma 1, le strutture non presentano la domanda di autorizzazione, le stesse sono invitate dall'ATI competente per territorio a provvedere a quanto previsto dal comma 1 nei trenta giorni successivi e, decorsi i quali, se il gestore non provvede l'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata ai sensi dell'articolo 16 senza la verifica di congruenza da parte della Conferenza di zona.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il requisito previsto all'articolo 10 comma 1, lett. a) viene considerato soddisfatto se in base al progetto di servizio, di cui all'articolo 12, si garantisce la partecipazione delle persone alla vita sociale e la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici.

5. Qualora la struttura socio-assistenziale non possiede i requisiti previsti dal presente regolamento il gestore della stessa presenta all'ATI territorialmente competente, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del servizio regionale competente di cui al comma 1, un piano di adeguamento in merito alla struttura, alla gestione e al funzionamento da realizzare nei seguenti termini:

a) un anno per adeguamenti relativi alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento come previsto dal presente regolamento, in ragione della tipologia del servizio;

b) tre anni per adeguamenti relativi ai requisiti strutturali come previsto dal presente regolamento.

6. L'ATI approva il piano di adeguamento presentato da parte delle strutture di cui al comma 4 e rilascia una autorizzazione provvisoria per il periodo necessario per l'adeguamento.

7. Il gestore, effettuati gli adeguamenti di cui al comma 5, deve presentare entro trenta giorni la domanda di autorizzazione utilizzando il modello Allegato A) al presente regolamento. Anche per tale autorizzazione si applica il comma 3 e 4.

8. L'ATI revoca l'autorizzazione precedentemente rilasciata qualora il gestore non provveda agli adeguamenti di cui al comma 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 7 novembre 2012

MARINI

Allegato A)

**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE  
E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE A CARATTERE RESIDENZIALE E  
SEMIRESIDENZIALE PER LE PERSONE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

**ALL'A.T.I**

\_\_\_\_\_

**OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI** \_\_\_\_\_

*(nota 1)*

Il/La sottoscritto/a *(nota 2)* \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

residente nel Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_,

in qualità di titolare o legale rappresentante del/della \_\_\_\_\_

*(nota 3)*

denominato/a \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il **rilascio dell'autorizzazione all'esercizio** del servizio \_\_\_\_\_

denominato \_\_\_\_\_

ubicata nel Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

**A tal fine**, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, commi 1, 2 e 3: *“Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”*, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

1) che il soggetto richiedente l'autorizzazione in oggetto *(nota 3)*:

**è iscritto** al Registro delle Persone Giuridiche c/o la Cancelleria del Tribunale  
di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

*(solo per le Persone Giuridiche tenute all'iscrizione)*



**è iscritto** al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

(solo per le Cooperative, le Società di Persone e le Società di Capitali)

**è iscritto** all'albo regionale delle cooperative sociali al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

(solo per le Cooperative Sociali)

**è iscritto** all'albo regionale delle associazioni di volontariato al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

(solo per le Associazioni di Volontariato)

**è iscritto** all'Anagrafe delle ONLUS n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

(solo per le altre ONLUS)

**è iscritto** ad altro pubblico registro o albo \_\_\_\_\_

(specificare il tipo di registro / albo )

2) che la destinazione d'uso dei locali relativi alla struttura di cui alla presente richiesta è la seguente (nota 5): \_\_\_\_\_

come da \_\_\_\_\_

(specificare documentazione o autocertificazioni presentata )

3) che per i locali relativi alla struttura di cui alla presente richiesta è stata rilasciato certificato di agibilità come da pratica numero \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (nota 6)

4) che il soggetto richiedente ha la disponibilità della struttura per la quale chiede il rilascio dell'autorizzazione a titolo di:

PROPRIETA'

ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

5) che la struttura di cui alla presente richiesta, come da allegata relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano, nonché delle planimetrie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico estensore e dal soggetto titolare che la struttura, è conforme ai requisiti minimi autorizzativi;

6) che la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, come da allegata scheda che riporta la tipologia di contratto e la durata, la relativa qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste, è conforme ai requisiti minimi autorizzativi

7) che il sottoscritto si impegna ad applicare nei confronti dei dipendenti della struttura condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle categorie di appartenenza;

8) che viene non viene previsto l'apporto del volontariato e del servizio civile;

9) che il coordinatore responsabile della struttura per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_;

Luogo e Data di Nascita \_\_\_\_\_;

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Residenza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e  
domiciliato ai fini di detto incarico \_\_\_\_\_;

10) che il coordinatore responsabile della struttura per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione possiede (nota 7):

(da compilare solo per la richiesta di autorizzazione della residenza servita)

diploma di laurea triennale in \_\_\_\_\_

cinque anni di esperienza nella gestione dei servizi alle persone anziane come risultante dal curriculum allegato.

Data \_\_\_\_\_

firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**ALLEGA:**

- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta;
- la relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria e dalla scheda, sottoscritta e redatta come dichiarazione di atto di notorietà, relativa alla struttura per la quale si richiede l'autorizzazione contenente i requisiti strutturali e la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il progetto del servizio;
- il regolamento interno adottato dalla struttura;
- registro degli ospiti;
- curriculum del coordinatore responsabile della struttura.

---

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

- 1) Specificare il tipo di struttura per la quale si richiede l'autorizzazione (es. casa quartiere ecc.);
- 2) La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal gestore ai sensi dell'art. 15 del r.r.;
- 3) Indicare il nome e la natura giuridica (es. cooperativa ecc);
- 4) Le società e le associazioni devono allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) Specificare la destinazione d'uso dei locali;
- 6) Indicare gli estremi dei certificati o altri atti dai quali risulta destinazione d'uso dei locali;
- 7) Requisito richiesto per il coordinatore della residenza servita (l'articolo 8, comma 2 del r.r.).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
**Modello contenente la descrittiva delle principali caratteristiche strutturali**  
*(allegare planimetria della struttura e breve relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali)*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

residente nel Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_,

in qualità di titolare o legale rappresentante del servizio/struttura denominato/a

\_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

**DICHIARA**


che la struttura rispetta la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e che la struttura è

**CASA DI QUARTIERE**

**GRUPPO APPARTAMENTO**

**RESIDENZA SERVITA**

ed ha i seguenti requisiti

**Relazione**

## Scheda relativa ai requisiti strutturali

(utilizzare la scheda relativa alla tipologia per la quale si richiede l'autorizzazione)

<b>Scheda per CASA DI QUARTIERE</b>		
	<b>REQUISITO (MINIMO) RICHIESTI DAL REGOLAMENTO</b>	<b>REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL QUALE SI RICHIESTE L'AUTORIZZAZIONE</b>
UTENZA	a) Persone anziane ultra sessantacinquenni che necessitano di supporto assistenziale. b) Possibilità di ospitare, per un massimo di 2, persone adulte di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale	
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E CAPACITA' RICETTIVA E	<p>La casa di quartiere può offrire un servizio di accoglienza diurno e/o notturno nell'ambito delle 24 ore con una permanenza massima di 12 ore giornaliere</p> <p>Capacità ricettiva massima: 30 persone. Questa capacità ricettiva è comprensiva di eventuali posti per pronta accoglienza temporanee di durata non superiore a 15 giorni. In tali casi la permanenza nella struttura può essere garantita nelle 24 ore.</p> <p>La capacità ricettiva comunque deve essere legata all'ampiezza della struttura ed alla effettiva capacità del servizio di fornire i pasti.</p>	
DOTAZIONE (MINIMA) DI PERSONALE	a) personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti; b) operatori di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti; c) operatore di base presente nell'orario notturno qualora il servizio sia articolato nelle ventiquattro ore.	
REQUISITI (MINIMI) STRUTTURALI	<b>a) requisiti strutturali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la struttura deve essere ubicata nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici;</li> <li>- la struttura deve essere accessibile ai mezzi di trasporto;</li> <li>- possesso dei requisiti stabiliti delle normative edilizie e urbanistiche dettate per le civili abitazioni;</li> </ul>	

	<p><b>b) presenza all'interno della struttura di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una zona destinata al consumo dei pasti;</li> <li>- una cucina attrezzata adeguata alle modalità organizzative del servizio offerto, nel caso che all'interno della struttura è prevista la preparazione dei pasti;</li> <li>- servizi igienici di cui almeno uno deve essere attrezzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;</li> <li>- camere da letto, nel caso che è previsto un servizio di accoglienza notturno, e queste possono essere singole o doppie con relativo bagno collocate in una zona separata dalla zona giorno. La superficie utile delle camere è quella prevista dalla normativa edilizia vigente delle civili abitazione.</li> <li>- sistema di riscaldamento invernale e sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda;</li> <li>- spazi interni adeguati alle esigenze degli anziani autosufficienti, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>A) spazi destinati a garantire la riservatezza e il soddisfacimento delle esigenze personali;</li> <li>B) spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione;</li> </ul> </li> <li>- corpi illuminanti che consentano sia una illuminazione diffusa nell'ambiente sia concentrata per le esigenze individuali;</li> <li>- impianto di illuminazione notturna;</li> <li>- impianto di luci di sicurezza;</li> <li>- almeno un telefono pubblico collocato negli spazi comuni;</li> <li>- arredi e di attrezzature idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.</li> </ul>	
--	---	--

Data \_\_\_\_\_

firma del richiedente \_\_\_\_\_

<b>Scheda per GRUPPO APPARTAMENTO</b>		
	<b>REQUISITI (MINIMI) RICHIESTI DAL REGOLAMENTO</b>	<b>REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL QUALE SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE</b>
UTENZA	<p>A) Persone anziane ultra sessantacinquenni che necessitano di supporto assistenziale</p> <p>B) possibilità di ospitare per un massimo di 1 persona adulta, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficiente ma che necessita di supporto socio-assistenziale</p>	
CAPACITA' RICETTIVA	<p>Capacità ricettiva massima di 6 persone oltre 2 posti (6+2) per la pronta accoglienza.</p> <p>La capacità ricettiva deve comunque essere relativa alla giusta proporzione tra l'ampiezza dei locali e il numero delle persone ospiti prevista dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni .</p>	
DOTAZIONE (MINIMA) DI PERSONALE	<p>a) almeno un operatore di base dell'area del sociale così come previsto dal comma 3 dell'art. 38 l.r. 26/2009, addetto ai servizi per almeno tre ore al giorno,</p> <p>b) immediata reperibilità dell'operatore di cui alla lett. a) per l'intero arco della giornata compresa la notte.</p>	
REQUISITI (MINIMI) STRUTTURALI	<p><b>a) requisiti strutturali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la struttura deve essere ubicata nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici;</li> <li>- la struttura deve essere accessibile ai mezzi di trasporto;</li> <li>- possesso dei requisiti stabiliti delle normative edilizie e urbanistiche dettate per le civili abitazioni;</li> </ul> <p><b>b) presenza all'interno della struttura di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un locale adibito a soggiorno,</li> <li>- una locale adibito alla cucina e al pranzo,</li> <li>- camere da letto singole o doppie;</li> <li>- servizio igienico attrezzato ai sensi del D.P.R. 503/1996;</li> <li>- sistema di riscaldamento invernale e sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda;</li> <li>- spazi interni adeguati alle esigenze degli anziani autosufficienti, in particolare:</li> </ul> <p>C) spazi destinati a garantire la riservatezza e il soddisfacimento delle</p>	

	<p>esigenze personali;</p> <p>D) spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- corpi illuminanti che consentano sia una illuminazione diffusa nell'ambiente sia concentrata per le esigenze individuali;</li><li>- impianto di illuminazione notturna;</li><li>- impianto di luci di sicurezza;</li><li>- almeno un telefono pubblico collocato negli spazi comuni;</li><li>- arredi e di attrezzature idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.</li></ul>	
--	--	--

Data \_\_\_\_\_

firma del richiedente \_\_\_\_\_



<b>Scheda per RESIDENZA SER VITA</b>		
	<b>REQUISITI (MINIMI) RICHIESTI DAL REGOLAMENTO</b>	<b>REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL QUALE SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE</b>
UTENZA	a) Persone anziane ultra sessantacinquenni che necessitano di supporto assistenziale b) possibilità di ospitare per un massimo di 2 persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale	
CAPACITA' RICETTIVA	Capacità ricettiva massima è di 30 persone oltre 2 posti che devono essere destinati alla pronta accoglienza (30+2) secondo la seguente articolazione:  - Ogni soluzione abitativa delle strutture a ciclo residenziale, residenza servita, può ospitare fino a 6 persone, per un massimo di 5 moduli.  - All'interno dell'unità strutturale può essere previsto un modulo a carattere semi-residenziale articolato nelle 24 ore (diurno e/o notturno) e/o di accoglienza temporanea, aperta alle esigenze della comunità	
DOTAZIONE (MINIMA) DI PERSONALE	a) Personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti; b) operatori di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti nel rapporto di 1 ogni 15i ospiti per l'orario diurno; c) figure professionali idonee alle attività previste nel progetto di servizio; d) un operatore di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 sempre presente nell'orario notturno.	
REQUISITI (MINIMI) STRUTTURALI	<b>requisiti strutturali</b> - la struttura deve essere ubicata nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici; - la struttura deve essere accessibile ai mezzi di trasporto; - possesso dei requisiti stabiliti delle normative edilizie e urbanistiche dettate per le civili abitazioni;  <b>presenza all'interno della struttura</b> , in base alle diverse articolazioni:  <b>CAMERE SINGOLE E/O DOPPIE</b>	

- a) le camere, singole o doppie, devono essere arredate in maniera confortevole;
- b) la superficie utile delle camere deve essere di un minimo:
  - per le camere singole, mq 9 esclusi i servizi igienici, ,
  - per le camere doppie, mq 14 esclusi i servizi igienici,
- c) tutte le camere, singole o doppie, devono essere dotate di un bagno, escluso dal computo metrico delle camere;
- d) tutti i posti letto devono essere dotati di campanelli di chiamata;

#### MONOLOCALI

- a) la superficie utile minima deve essere di un minimo di mq 28 e deve essere presente almeno:
- b) una zona pranzo,
- c) una zona soggiorno,
- d) una zona notte
- e) un bagno.

#### MINI-APPARTAMENTI

- a) la superficie utile minima dei mini-appartamenti deve essere di un minimo di mq 38 e deve essere presente almeno:
- b) un locale soggiorno con una zona pranzo;
- c) camera singola o doppia, arredate in maniera confortevole e la superficie utile delle camere deve essere di un minimo:
  - mq 9 per le camere singole, esclusi i servizi igienici, ,
  - mq 14 per le camere doppie, esclusi i servizi igienici,
- d) un bagno.

#### GRUPPI APPARTAMENTO

- a) presenza di almeno di un locale adibito a soggiorno,
- b) presenza di almeno di un locale adibito alla cucina e al pranzo,
- c) camere da letto singole o doppie;
- d) un bagno attrezzato ai sensi del D.P.R. 503/1996;

**requisiti strutturali** minimi relativi spazi comuni richiesti per tutte le singole articolazioni:

- una cucina attrezzata per la distribuzione e/o preparazione dei pasti; una cucina attrezzata per la distribuzione e/o preparazione dei pasti nel rispetto del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
- almeno una zona soggiorno;

	<ul style="list-style-type: none"><li>- una sala da pranzo;</li><li>- almeno un servizio igienico collegato agli spazi comuni attrezzato ai sensi del D.P.R. 503/1996;</li><li>- un ascensore, nel caso la struttura si trovi su più piani;</li><li>- un locale lavanderia e guardaroba;</li><li>- un locale per il deposito della biancheria sporca;</li><li>- sistema di riscaldamento invernale e sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda;</li><li>- spazi interni adeguati alle esigenze degli anziani autosufficienti, in particolare:<ul style="list-style-type: none"><li>E) spazi destinati a garantire la riservatezza e il soddisfacimento delle esigenze personali;</li><li>F) spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione;</li></ul></li><li>- corpi illuminanti che consentano sia una illuminazione diffusa nell'ambiente sia concentrata per le esigenze individuali;</li><li>- impianto di illuminazione notturna;</li><li>- impianto di luci di sicurezza;</li><li>- almeno un telefono pubblico collocato negli spazi comuni;</li><li>- arredi e di attrezzature idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.</li></ul>	
--	---	--

Data \_\_\_\_\_

firma del richiedente \_\_\_\_\_

Allegato B)

**AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO** \_\_\_\_\_**AUTORIZZAZIONE N.** \_\_\_\_\_ **DEL** \_\_\_\_\_ <sup>i</sup>

IL DIRIGENTE /IL RESPONSABILE/) DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente autorizzazione;  
 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,  
 emanare il presente atto;

**AUTORIZZA**  
**IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE**  
**ANZIANE AUTOSUFFICIENTI**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Tipologia: \_\_\_\_\_

Numero di posti autorizzati: \_\_\_\_\_

**Soggetto gestore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

o

Denominazione: \_\_\_\_\_

Natura Giuridica: \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

o Sede: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

**Dati del responsabile della struttura**

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_

Luogo e Data di Nascita: \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_ Cittadinanza: \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO AUTORIZZATO**

*(indicare le caratteristiche principali del servizio autorizzato, quali in particolare, orari e periodo di apertura della struttura, principali servizi erogati/prestati dalla struttura).*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

\_\_\_\_\_

<sup>i</sup> Atto che ai sensi dell'articolo 16 comma s dell'articolo 16 del regolamento regionale "Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti

*Regolamento regionale:*

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta della Vice Presidente Casciari, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 13 marzo 2012, deliberazione n. 272;

— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21 marzo 2012, per il successivo iter;

— assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 26 marzo 2012;

— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 16 luglio 2012, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni;

— approvato in via definitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 15 ottobre 2012, con deliberazione n. 211.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale - in collaborazione con il Servizio Famiglia, adolescenza e giovani, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58.

Il testo dell'art. 34 è il seguente:

## «Art. 34

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari.

1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) servizi di tipo familiare o comunitario;
- b) bassa intensità assistenziale;
- c) bassa capacità di accoglienza;
- d) organizzazione modulare;
- e) flessibilità di fruizione.

3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua i servizi per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. L'ATI competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle Zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.»

Note all'art. 4, commi 1, 6, lett. c) e 8, lett. b):

— Il testo degli artt. 27 e 38, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (si veda la nota all'art. 1, comma 1), è il seguente:

## «Art. 27

## Servizi di prossimità.

1. I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle persone e alle famiglie e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi si articolano in tre aree:

a) servizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione;

b) servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti educativi e di cura;

c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero ciclo di vita.

2. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il coinvolgimento attivo dei soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie.

## Art. 38

## Valorizzazione delle risorse umane.

*Omissis.*

3. Le figure professionali presenti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione sono articolate in figure di base, figure intermedie di primo e secondo livello e figure manageriali. La definizione dei contesti operativi e delle relative funzioni è demandata al Piano sociale regionale.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 27 settembre 1996, n. 227.

Note all'art. 5, commi 4, lett. d) e 5:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 6, lett. c) e 8, lett. b).

— Per il testo dell'art. 38, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 6, lett. c) e 8, lett. b).

Note all'art. 6, commi 4, lett. d), punto 4), 5, lett. d), 6, lett. b) e d):

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 6, lett. c) e 8, lett. b).

— Per il testo dell'art. 38, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 6, lett. c) e 8, lett. b).

Nota all'art. 8, comma 5:

— La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, recante "Ordinamento del sistema sanitario regionale", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 1998, n. 7.

Nota all'art. 15, comma 1:

— Per il testo dell'art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 16, commi 1 e 3:

— Il testo dell'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (si veda la nota all'art. 1, comma 1), è il seguente:

## «Art. 19

## Conferenza di zona.

1. La Conferenza di zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale.

2. La Conferenza di zona è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o dai loro assessori delegati.

3. La Conferenza di zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella zona.

4. Le deliberazioni della Conferenza di zona si intendono

approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.

5. La Conferenza di zona svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) propone all'ATI competente l'approvazione dei regolamenti sociali zonali che disciplinano il sistema sociale zonale prevedendo l'istituzione in ciascuna Zona sociale del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di progettazione;

b) adotta il Piano sociale di zona di cui all'articolo 10;

c) provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici di cui agli articoli 11 e 12.

6. Il regolamento dell'ATI stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza di zona.».

— Il testo dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è il seguente:

«Art. 20

Termini del procedimento.

*Omissis.*

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento individua le deroghe al termine di cui al comma 2. Dette deroghe non possono comunque superare il termine di conclusione di novanta giorni. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori ai novanta giorni, il limite massimo non può comunque superare i centottanta giorni.

*Omissis.*».

Nota all'art. 17, comma 2:

— Per il testo dell'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si vedano le note all'art. 16, commi 1 e 3.

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 43 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (si veda la nota all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 43

Vigilanza e controllo.

1. Gli ATI esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie. Gli ATI si avvalgono delle proprie strutture zonali e delle Aziende unità sanitarie locali per gli aspetti sanitari.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo consistono nella verifica:

a) della rispondenza dei servizi e degli interventi alla normativa concernente i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi;

b) della qualità e dell'appropriatezza;

c) del rispetto dei LIVEAS individuati dalla legislazione statale;

d) dell'attivazione e del corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure per la tutela dei diritti sociali.

3. Gli ATI provvedono alla determinazione, alla irrogazione ed alla riscossione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.».

— Per il testo dell'art. 34, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 19, comma 1:

— Il testo dell'art. 40 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (si veda la nota all'art. 1, comma 1), è il seguente:

«Art. 40

Conoscenza e valutazione del sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali.

1. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata anche da parte dei soggetti di cui agli articoli 12 e 13 nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale, di seguito denominato SISO, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della L. 328/2000.

2. Il SISO, quale sistema per la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni atte a rispondere ai fabbisogni informativi, si pone sia quale strumento strategico per il livello politico e manageriale, sia quale strumento tecnico per la programmazione, la progettazione, la gestione e la valutazione. A tal fine si configura come sistema di rete regionale che ha come comunità territoriale di riferimento la Zona sociale quale interfaccia del livello regionale. Il SISO si integra con il sistema informativo regionale utilizzandone le informazioni ed i canali di comunicazione e mettendo a disposizione i propri.

3. Il SISO raccoglie ed elabora informazioni concernenti:

a) il sistema della domanda;

b) il sistema di offerta;

c) il sistema delle risorse;

d) il sistema socio demografico.

4. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO i soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni socio assistenziali, devono trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni di cui al presente articolo secondo le modalità e termini definiti dalla Giunta regionale.

5. La valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali si articola:

a) nella valutazione della qualità del servizio sotto il profilo della sua efficacia;

b) nella valutazione di efficienza;

c) nella valutazione della qualità percepita da parte degli utenti.

6. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le caratteristiche del sistema valutativo di cui al comma 5 prevedendo la partecipazione al sistema di valutazione dei soggetti di cui agli articoli 12 e 13 nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.».